

Accordo Commerciale

Tra

la Birra Peroni S.r.l., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Asahi Europe & International Ltd, con sede in Roma, Via Renato Birolli, 8, P.IVA 06996881006, C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese 06996881006, in persona diprocuratore munito dei relativi poteri (di seguito la "Peroni")

e

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO/CAP/CITTA'	
PART. IVA	
RAPPRESENTATO DA	

In qualità di legale rappresentante
d'ora in poi per brevità congiuntamente "Parti".

Premesso che

- Peroni è società attiva nel settore della produzione e distribuzione della birra;
- il Cliente è società attiva nel settore della somministrazione di bevande;
- le Parti hanno raggiunto delle intese preliminari volte alla fornitura di birra da parte della Peroni in favore del Cliente, ai termini e condizioni meglio specificate *infra*

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue

Art.1 – Oggetto.

1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Commerciale (di seguito il "Contratto") il Cliente si impegna a:

1.1.1 acquistare e proporre per il consumo nel proprio locale:

INSEGNA PDV	
INDIRIZZO/CAP/CITTA'	

la birra commercializzata da Peroni e contraddistinta dai seguenti marchi (d'ora in poi per brevità "**Birra**").

Le quantità di Birra oggetto di acquisto dovranno essere suddivise secondo il dettaglio di seguito esplicitato, in via esclusiva per la birra in formato fusto:

BRAND								
HL FUSTI								
HLBOTT/LATT								

BRAND								
HL FUSTI								
HLBOTT/LATT								

Sono esclusi formati Peroni Bottiglie/Lattine

Il Cliente ha dichiarato di poter effettuare un acquisto complessivo minimo in ettolitri di prodotti di Peroni pari ad HL_____ per l'intera durata contrattuale, e si impegna dunque in tal senso.

1.1.2 Inoltre il cliente si impegna a porre in essere le seguenti attività volte al servizio e alla promozione dell'immagine della Birra quali indicate nei punti A e B (quest'ultimo ove opportunamente "flaggato"):

PUNTI A

A. 1) servire la Birra nei bicchieri e supportare il servizio con l'ulteriore materiale fornito da Peroni (es. sottocoppe, barmat, vassoi, grembiuli), contraddistinti dal/dai relativo/i marchi/o (d'ora in poi per brevità, anche congiuntamente, "**Marchio**")

A. 2) inserire i Marchi indicati nel contratto all'interno dei menù del locale;

A. 3) ove previsto un target fusti, garantire massima visibilità alla colonna spina brandizzata BP e/o con placca indicante il Marchio.

PUNTI B

B.1) ove fornita da Peroni, utilizzare la frigovetrina brandizzata con il Marchio, esclusivamente per prodotti distribuiti dalla Peroni posizionandola in area ben visibile ai clienti del locale

B.2) garantire massima visibilità di tutto il materiale di brandizzazione fornito da Peroni da esporre nelle seguenti zone del locale: bancone, entrata/esterno, cassa, tavoli, come da istruzioni conferite separatamente e volta per volta.

1.1.3 fornire, a ciò autorizzando anche il Fornitore di cui al successivo art. 4 ai dipendenti o incaricati della Peroni, dietro semplice richiesta, i consumi maturati dal Cliente in relazione ai prodotti della Peroni, autorizzando sin d'ora i dipendenti e/o incaricati stessi della Peroni a visionare la documentazione di acquisto presso il Cliente e/o il Fornitore.

1.2. La Peroni, quale corrispettivo delle obbligazioni assunte, riconosce al Cliente l'importo di € _____ che sarà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario.

Art. 2 - Sostituzione e conservazione dei prodotti.

2.1 La Peroni avrà la facoltà, per l'intera durata del rapporto, di sostituire le Birre prescelte di cui all'art. 1 con altre Birre contraddistinte da marchi commercializzati dalla Peroni.

2.2 Il Cliente si impegna a conservare e trattare i Prodotti nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e delle eventuali istruzioni impartite dalla Peroni (con particolare riferimento ad esclusivo e tempestivo impiego delle placche in ultima edizione fornite da birra Peroni per ciascuna linea birra).

Inoltre, il Cliente garantisce che gli impianti di sua proprietà e/o dallo stesso utilizzati per la spillatura dei Prodotti sono e saranno mantenuti in stato di perfetta igiene e conformità alle norme vigenti, nonché sottoposti a costanti interventi di sanificazione, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere integralmente indenne la Peroni da qualsivoglia richiesta e/o pretesa in qualsiasi sede avanzata da terzi derivante da eventuali difetti dei Prodotti causati dalla cattiva manutenzione degli impianti di spillatura, dalla conservazione dei Prodotti ed in ogni caso da qualsiasi condotta e/o fatto ascrivibile al Cliente stesso (con specifico riferimento anche all'impiego di idoneo gas alimentare e relativa impiantistica utilizzati per la spillatura del prodotto, in conformità ai requisiti normativi vigenti). Peroni si riserva il diritto di far verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Cliente tramite i propri incaricati, siano essi dipendenti o terzi, anche ispezionando - previo accordo con il Cliente sui relativi tempi e modalità - i luoghi e le strutture del Cliente, nonché richiedendo copia della rilevante documentazione.

Art. 3 - Materiale promozionale.

Peroni si riserva il diritto di controllare o far controllare da propri incaricati l'adeguata esposizione del materiale promozionale/di brandizzazione/di servizio Peroni e/o l'appropriato svolgimento delle eventuali azioni promozionali, per poi valutare a propria esclusiva discrezione le informazioni ed i report ricevuti. In ogni caso, il materiale promozionale non potrà essere utilizzato per attività diverse da quelle del presente Contratto, e il materiale a disposizione del Cliente al momento della risoluzione del presente Contratto, per qualsivoglia motivo intervenuta, dovrà essere restituito alla Peroni.

Art. 4 — Modalità delle forniture.

4.1 Le forniture dei prodotti della Peroni avverranno tramite il distributore di zona

_____ con sede in _____,

P.IVA n° _____ (di seguito il "**Fornitore**"), che conosce ed accetta

questo Accordo, tramite sottoscrizione dello stesso.

4.2 Resta inteso che la eventuale sostituzione del Fornitore dovrà essere espressamente concordata tra le Parti; in ogni caso Peroni potrà inviare una comunicazione con gli estremi del nuovo fornitore, che si intenderà accettato direttamente a fronte dell'accettazione delle forniture effettuate dal nuovo fornitore.

Art.5 — Durata e recesso.

5.1 Il Contratto avrà durata dal _____ fino al _____, e si rinnoverà automaticamente una sola volta per un ulteriore periodo massimo di un anno in caso di mancato raggiungimento, alla scadenza naturale, dell'obiettivo di cui al precedente 1.1.1, al fine di consentire al Cliente di raggiungere detto obiettivo, senza il riconoscimento di alcun ulteriore corrispettivo. Resta espressamente inteso che, in caso di mancato raggiungimento del predetto obiettivo anche al termine del periodo di proroga, Peroni si riserva di applicare quanto disposto dall'art. 7.3.

5.2 Peroni avrà diritto di recedere liberamente dal presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di recesso, si applicherà quanto previsto al successivo art. 7.2.

Art. 6 — Modifiche.

Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Contratto dovrà avvenire esclusivamente per iscritto.

Art. 7 — Risoluzione - penali.

7.1 Peroni potrà comunicare la risoluzione automatica del presente Contratto - con ogni conseguenza di legge ex art. 1456 c.c.- qualora (i) il Cliente cessi, per qualsivoglia ragione, in tutto o in parte, le attività di cui al presente Contratto o (ii) si verificano comportamenti od eventi per i quali l'associazione del nome o dei marchi Peroni a quello del Cliente possa, anche solo potenzialmente, essere lesivo del decoro, del prestigio e del buon nome di cui gode Peroni o (iii) il Cliente si renda inadempiente all'obbligo di pagamento dei prodotti, (iv) il Cliente versi in situazione di comprovata difficoltà finanziaria, (v) il Cliente si renda inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1.1.2 (materiali promozionali e comarketing), 2.2 (Conservazione dei Prodotti), 9 (Codici di Peroni) e 11 (Divieto di cessione).

7.2 Nei casi di cui al presente articolo, il Cliente sarà obbligato a restituire alla Peroni il/i corrispettivo già ricevuto/i ai sensi dell'art. 1.2, al netto della quota-parte calcolata sul tempo di effettiva vigenza contrattuale rispetto alla originaria durata prevista (esempio: corrispettivo per attività di marketing: € 6.000 Durata del contratto: 36 mesi; Cessazione anticipata del contratto dopo 24 mesi; Ammontare da restituire a Birra Peroni: € 2.000 (ovvero [€ 6.000/36 mesi] x 12 mesi).

7.3 Inoltre, salvo quanto previsto al precedente art. 5.1, in caso di mancato raggiungimento da parte del Cliente dell'obiettivo di cui all'articolo 1.1.1, la Peroni, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà in ogni caso diritto di applicare una penale pari ad € _____ per ogni HL mancante al raggiungimento dell'obiettivo stesso (Esempio: HL tgt: 150, Importo anticipato: €6.000; Durata del contratto: 36 mesi; Consumi sviluppati dal pdv a chiusura contratto (incluso periodo di proroga): 100; Ammontare da restituire a Birra Peroni : € 2.000 ovvero (€ 6.000/150 hl) x (150hl-100HL)

7.4 Inoltre, in caso di modifica della Birra e/o dei Marchi da parte del Cliente non concordata con Peroni, i volumi sviluppati con prodotti diversi da quelli di cui all'art. 1 o comunque non concordati con Peroni non concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente 1.1.1, salvo il diritto di Peroni di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c.

7.5 Il Cliente dichiara sin d'ora che le penali contenute nel presente articolo sono congrue e non manifestamente eccessive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c.

Art. 8 — Trattamento dei Dati.

I dati personali del Cliente, da Peroni raccolti in relazione al presente Contratto, saranno trattati, nel pieno rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati per soddisfare le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto e per l'elaborazione di report e statistiche aziendali interne. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia con strumenti informatizzati che su supporto cartaceo, sia da Birra Peroni S.r.l. che dal Fornitore, co-titolari del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dai titolari del trattamento. I dati personali del Cliente non saranno oggetto di diffusione. Essi, saranno oggetto di comunicazione reciproca tra il Peroni ed il Fornitore, nonché saranno comunicati a soggetti terzi, per i quali sussiste un obbligo di comunicazione per motivi di legge o regolamento ovvero perché coinvolti nel processo di esecuzione del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il Cliente autorizza specificatamente sia Peroni che il Fornitore al trattamento secondo quanto ivi esposto. Il Cliente potrà, comunque, sempre esercitare i propri diritti previsti dalla normativa vigente rivolgendosi a Peroni e/o al Fornitore.

Art. 9 — Codici di Peroni

9.1 Il Cliente prende atto che Peroni ha adottato un Codice etico ed un Codice di comunicazione commerciale, e dichiara di aver visionato detti Codici pubblicati sul sito internet www.birraperoni.it, impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito, e si impegna a rispettare, ed a far rispettare, i canoni di comportamento richiesti ai partner di Peroni dai predetti documenti.

9.2 Il Cliente prende atto che Peroni aderisce al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale della Birra (d'ora in poi per brevità "Codice"), copia del quale può essere estratta dal sito di Assobirra www.assobirra.it, e che ha adottato un Codice di Comunicazione Commerciale (d'ora in poi per brevità "Codice Peroni"), copia del quale può essere estratta sul sito www.birraperoni.it, e si impegna a rispettare nell'organizzazione degli eventi/attività previsti dal presente Accordo le disposizioni del Codice, nonché ad osservare le decisioni del Giuri dell'Autodisciplina della Comunicazione Commerciale della Birra.

9.3 Resta inteso che il Cliente manleverà e terrà indenne Peroni, da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle norme di cui ai Codici di cui al presente articolo.

9.4 L'inosservanza degli impegni sopra indicati da parte del Cliente costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Peroni a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 10 — Divieto di cessione.

E' fatto espresso divieto per il Cliente di cedere il presente Contratto, i crediti, nonché ogni altro diritto ed obbligo da esso derivante salvo espressa autorizzazione scritta di Peroni, a pena di risoluzione ipso iure del Contratto stesso, fatto salvo il risarcimento del danno in favore di quest'ultima.

Art. 11 — Foro esclusivo

Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, applicazione e risoluzione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Roma, _____

IL CLIENTE _____

IL FORNITORE _____

BIRRA PERONI _____

Le Parti dichiarano di aver letto le clausole previste nel presente Contratto e di accettarle integralmente. In particolare, dichiarano di approvare espressamente ex artt. 1341 e 1342 CC le clausole di cui articoli 2 (Sostituzione e conservazione dei prodotti), 4 (Modalità delle forniture), 5 (Durata e recesso), 7 (Risoluzione - penali), 10 (Divieto di cessione), 11 (Foro esclusivo).

IL CLIENTE _____

IL FORNITORE _____

BIRRA PERONI _____